

**ALLEGATO A**

**Art. 24. Riduzioni per utenze non domestiche.**

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti speciali assimilati, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e che siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo:
  - 15%, nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
  - 30%, nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
  - 40%, nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
  - 50%, nel caso di riciclo di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
3. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 19 commi 7 e 8, all'intera superficie imponibile.
4. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare, oltre alla documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
5. **La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è ridotta della percentuale del 15% per tutti gli "Esercenti", così come definiti all'art. 2 del decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 3 luglio 2017, n. 142, che aderiscano entro il 31/03/2018 al sistema sperimentale del "VUOTO A RENDERE SU CAUZIONE", secondo le modalità di cui al medesimo decreto. Tale riduzione è applicata su istanza del contribuente a consuntivo 2018, successivamente alla presentazione della formale certificazione di adesione all'iniziativa e di idonea documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività.**